

ALBO



Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA SINDACALE N. 6/17

Oggetto: distruzione carcassa bovina – Azienda Randazzo Vincenzo.

IL SINDACO

del Comune suddetto;

Visto il verbale di identificazione di n. 01 carcassa animale prot. n. 509 del 02/02/17, trasmesso a questo Ente con nota-fax in data 07/02/2017 ed assunto al protocollo in data 08/02/17 al n. 657, dall'ASP 6 di Palermo Dipartimento di Prevenzione Veterinario U.O. di Termini Imerese, dal quale risulta che nell'azienda zootecnica sita in località "Caramendola" agro del comune di Sclafani Bagni, di proprietà del sig. Randazzo Vincenzo (cod. az. IT069PA060), nato a Valledolmo il 20/12/1965 e ivi residente in via Tommaso Cappellino n. 103, si è verificato il decesso di n. 01 capo bovino razza Pezzata Nera, sesso F identificato con il n. IT082990232949, la cui causa del decesso non è riferibile a malattie infettive e diffusive, e/o avvelenamenti;

Considerato che i rifiuti di origine animale possono contenere residui che costituiscono pericolo per la salute umana e/o degli animali;

Ritenuto che si rende necessario e urgente predisporre gli interventi atti a scongiurare potenziali pericoli per la salute pubblica e per la possibile insorgenza di focolai epidemici;

Visto:

- il Decreto 18/12/2013 – Assessorato della Salute – recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti derivati non destinati al consumo umano;
- il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265;
- il disposto del Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 08/02/1954, n. 320;
- l'art. 3, commi 2[^], 3[^] e 4[^], del D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, con s.m.i.;
- il D.M. 26/03/1994;
- il D.P.R. n. 317/96;
- il D.M. Sanità marzo 2000, relativo alle misure sanitarie di protezione nei riguardi della B.S.E.;
- il decreto 29 settembre 2000 art. 3 e art. 6, comma 3, che deroga, qualora ricorrono i casi di cui all'art. 3, comma 3, lett. A-C-D-E del succitato decreto legislativo n. 508/92, alle modalità di distruzione delle carcasse di animali morti;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267;
- il D.M. Sanità del 15/01/2001;
- la legge n. 49/01;
- Il Regolamento comunale di Igiene e Sanità;
- l'O.A.EE.LL,

ORDINA

al sig. **Randazzo Vincenzo** (cod. az. IT069PA060), nato a Valledolmo il 20/12/1965 e ivi residente in via Tommaso Cappellino n. 103, l'immediata distruzione della carcassa animale in premessa meglio identificata, ai sensi del combinato disposto del Reg. CE n. 1069/2009 (art. 19 – paragr. 1 – lett. B) e del D.A. n. 2441 del 18/12/2013, **ove fosse possibile**, mediante **cospargimento di calce viva**, al fine di impedire ai carnivori di nutrirsi attraverso i resti della carcassa.

La presente ordinanza viene notificata all'interessato per gli opportuni adempimenti. In caso di inadempienza i provvedimenti di esecuzione saranno eseguiti d'ufficio con addebito delle spese a carico della ditta.

DISPONE

- La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, nonché il Servizio Veterinario di Termini Imerese sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;
- La pubblicazione all'albo on line della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 14 febbraio 2017

IL SINDACO
Reg. Giuseppe Leone